



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 29.3.04**

TITOLO I - “ Principi e competenze “

Capitolo 1 - “ Disposizioni generali “

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Busto Garolfo, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. aventi per oggetto: “ Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, di seguito denominato “decreto 22”.

2. Il regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

ART. 2 - Finalità e obiettivi

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.2 del decreto 22.

2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
- d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 3 - Competenze del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento; la privativa non si applica, invece, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati. La privativa non si applica inoltre agli esercenti attività economiche che provvedono direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.

3. Competono inoltre al Comune:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il decreto 22 attribuisce al gestore del servizio;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.36 del decreto 22;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

4. Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.14 del decreto 22.

5. Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del decreto 22.

ART. 4 - Classificazione dei rifiuti urbani

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti urbani, come previsto dall'art. 7 del decreto 22 vengono classificati nel seguente modo:

- a) rifiuti domestici;
- b) rifiuti non domestici.

2. I rifiuti domestici sono individuati come:

- a) rifiuti solido-secchi;
- b) rifiuti solido-umidi;
- c) rifiuti liquidi;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) rifiuti a rischio;
- f) beni durevoli;
- g) rifiuti da imballaggio.

3. I rifiuti non domestici, individuati a loro volta come quelli domestici sopra indicati (con l'eccezione di quelli a rischio), si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti assimilati a quelli urbani;
- b) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade, abbandonati e raccolti dal servizio pubblico;
- c) i rifiuti vegetali;
- d) rifiuti cimiteriali;
- e) rifiuti sanitari assimilati a quelli urbani.

4. I rifiuti domestici e non, sono elencati a titolo esemplificativo nell'Allegato 1 sulla base di raggruppamenti che tengono conto delle individuazioni di cui ai commi precedenti e dei flussi di raccolta.

ART. 5 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento i rifiuti urbani vengono di seguito definiti:

a) *rifiuto domestico*: il rifiuto, come classificato all'art. 4, proveniente da locali e/o aree adibiti ad uso di civile abitazione.

In relazione alle caratteristiche, anche economiche, alle condizioni e/o rischi particolari per la salute e/o per la salubrità dell'ambiente, le varie tipologie di rifiuti possono essere soggette a forme differenziate di raccolta per lo smaltimento od il recupero.

Rientrano tra i rifiuti domestici anche i rifiuti derivanti da piccole opere di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario o conduttore dell'immobile adibito a civile abitazione .

b) *rifiuto non domestico*: il rifiuto, come classificato all'art. 4, proveniente da locali e/o aree non adibiti ad uso di civile abitazione, costituito da:

1) rifiuti non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, in base a quanto definito alla successiva lettera m) e nel rispetto dei criteri fissati dal successivo articolo 6;

2) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade e da rifiuti abbandonati giacenti su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

3) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche;

4) rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni e altri rifiuti cimiteriali con esclusione di resti umani;

5) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani in base a quanto definito alla successiva lettera p);

c) *rifiuto solido secco*: il rifiuto costituito da frazioni a basso o nullo tasso di umidità in gran parte suscettibile di recupero di materia e/o di energia;

d) *rifiuto solido umido*: il rifiuto compostabile costituito da diverse componenti caratterizzate da evidente umidità e rapida deperibilità e/o putrescibilità;

Rientrano tra i rifiuti solidi umidi i rifiuti organici vegetali e animali provenienti da generi alimentari, i rifiuti organici generalmente appartenenti alla frazione solida secca, quali carta e legno, ma contenenti una evidente umidità nonché quelli vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;

e) *rifiuto liquido*: il rifiuto costituito da sostanze liquide o semi-liquide che, raccolto all'interno di idonei contenitori chiusi, viene conferito al servizio di raccolta;

f) *rifiuto ingombrante*: il rifiuto (o il relativo contenitore) le cui dimensioni unitarie all'atto del conferimento al servizio pubblico, eccedono i 20 Kg in peso, ovvero non sia completamente introducibile in un sacco di raccolta del tipo standard adottato dal Comune e pari a 120 litri di volume interno;

g) *rifiuto a rischio*: il rifiuto di esclusiva provenienza domestica che contenga, anche parzialmente, sostanze che possono risultare pericolose per la salute o per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito dell'attività di gestione e che pertanto richiedono particolari modalità di raccolta finalizzate ad un separato smaltimento o recupero.

Dette tipologie di rifiuti sono indicate nell'Allegato 1;

- h) *beni durevoli*: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal decreto 22. Detti rifiuti sono indicati nell'Allegato 1;
- i) *rifiuti di imballaggio*: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata.
- l) *rifiuto pericoloso*: il rifiuto di derivazione non domestica classificato come pericoloso ai sensi del decreto 22;
- m) *rifiuto assimilato al rifiuto urbano*: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo articolo 6.
- n) *rifiuto esterno*: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua, nonché il rifiuto vegetale proveniente da aree verdi pubbliche o private, comunque adibite ad uso pubblico, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- o) *rifiuto cimiteriale*: il rifiuto, diverso dal rifiuto esterno, proveniente da operazioni di esumazione o estumulazione o da altre attività cimiteriali, individuato ai sensi del D.M. 26/6/00 n.219 e s.m.i.;
- p) *rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano*: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata, individuata ai sensi del D.M. 26/6/00 n. 219 e s.m.i., che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
- q) *rifiuto indifferenziato*: il rifiuto costituito in grande parte da materiali usa e getta e in generale da materiali non recuperabili e che pertanto è destinato esclusivamente allo smaltimento.

2. Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:

- a) *produttore*: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
- b) *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni da parte del Comune;
- c) *gestore del servizio*: il soggetto che, in base alle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142 e s.m.i. e dell'art.23 del decreto 22, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali;
- d) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dal gestore del servizio;
- e) *recupero*: le operazioni di recupero secondo le modalità indicate nell'allegato C al decreto 22;
- f) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonché a garantire forme di smaltimento e recupero più sicure per l'ambiente;
- g) *smaltimento*: le operazioni secondo le modalità indicate nell'allegato B al decreto 22;
- h) *luogo di produzione dei rifiuti*: una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si producono rifiuti urbani;

- i) *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima del conferimento al gestore del servizio, nel luogo in cui sono prodotti;
- l) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
- m) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:
 - 1) a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo o su chiamata;
 - 2) tramite cassonetti stradali o contenitori posti all'interno di luoghi privati;
 - 3) tramite la piattaforma comunale;
 - 4) tramite la piattaforma o altro sito attrezzato comunale di rifiuti assimilati destinati a smaltimento consegnati da parte del produttore;
- n) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- o) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- p) *raccolta con contenitori*: operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole e piattaforma comunali), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;
- q) *piattaforma comunale*: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata;
- r) *cernita*: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/o il riutilizzo;
- s) *piazzola per la raccolta differenziata*: sito attrezzato, generalmente non custodito, accessibile per il conferimento diretto da parte dell'utenza, destinato alla ubicazione di contenitori omologati per la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani;
- t) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, qualora non riferibili allo svolgimento di attività economiche.

3. Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto 22 e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.

ART. 6 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Sino all'approvazione del decreto ministeriale di attuazione rimangono in vigore i disposti di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 21/05/98 e s.m.i. e richiamate nell'Allegato 2.

ART. 7 - Tariffa

1. Il Comune, per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, si attiene a quanto disposto dall'art. 49 del decreto 22, al DPR 158 del 27/04/99 e

s.m.i. nonchè alle definizioni, ai criteri, alla disciplina ed alle modalità di esecuzione dei servizi contenuti nel presente regolamento.

TITOLO II - “Organizzazione del servizio di raccolta”

Capitolo 1 - “ La raccolta dei rifiuti indifferenziati”

ART. 8 - Oggetto del servizio

1. Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, come definiti dall'art.5 comma 1 lettera q), che sono quindi destinati a smaltimento.
2. L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.
3. La fornitura del servizio è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

ART. 9 - Principi generali

1. Le attività di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e delle singole persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
 - c) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento del paesaggio e dell'ambiente in genere.

ART. 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti

1. E' vietato miscelare i rifiuti indifferenziati con i rifiuti:
 - a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) speciali;
 - c) urbani pericolosi e domestici a rischio;
 - d) elencati nell'art.8 del decreto 22, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante sacchi o contenitori e nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.

ART. 11 - Ambito di svolgimento del servizio

1. Le norme relative al servizio di raccolta, si intendono applicabili sulle seguenti tipologie di aree:

- a) le aree pubbliche;
- b) le aree private soggette ad uso pubblico;
- c) le aree industriali, artigianali, commerciali, agricole e residenziali come risultanti dalle tavole del piano regolatore generale.

2. Nel caso in cui il servizio di raccolta sia organizzato mediante impiego di cassonetti stradali o la raccolta differenziata venga gestita mediante un sistema generalizzato di raccoglitori stradali, l'organizzazione dei relativi servizi deve tener conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona, nonché degli indici di frequentazione di particolari aree pubbliche.

ART. 12 - Raccolta e conferimento

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa con una o più fra le seguenti modalità:

- a) raccolta con sacchi;
- b) raccolta mediante cassonetti stradali;
- c) raccolta mediante conferimento alla piattaforma comunale;
- d) raccolta mediante contenitori non stradali anche di grosse dimensioni.

2. La raccolta mediante contenitori può essere disposta dal Comune negli spazi comuni dei condomini o in locali o cortili di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti o comunque la produzione di rifiuti facilmente deperibili.

3. L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che nel caso di eventuali campagne di raccolta di recupero organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Istituti, Associazioni e/o privati previamente autorizzati di volta in volta dal Sindaco con specifici atti in cui saranno stabiliti modalità e cautele da adottarsi.

ART. 13 - Raccolta con sacchi

1. Il gestore del servizio individua il tipo di sacco da impiegarsi per il conferimento, di norma costituito da un involucro flessibile in LDPE della capacità volumetrica di 120 litri, di colore grigio-nero.

3. La frequenza di raccolta è settimanale; nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata nel giorno prefissato che segue per primo, senza effettuare operazioni di recupero che modifichino il calendario ordinario, salvo diversa disposizione da parte del Comune.

4. L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

I sacchi contenitori possono essere conferiti soltanto nelle ore immediatamente precedenti il passaggio dei mezzi raccoglitori (indicativamente entro le 6 del mattino) e, comunque, non prima delle ore 22 del giorno precedente la raccolta. Prima di tale limite orario non è assolutamente ammesso l'abbandono dei rifiuti mediante deposito all'esterno delle abitazioni.

5. Il gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore.

6. I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

7. Qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

8. Qualora l'utente ritrovi il sacco rotto da animali o vandali e quindi non raccolto dal gestore, l'utente stesso dovrà ritirare i rifiuti per riesporli il giorno di raccolta seguente nel modo dovuto.

ART. 14 - Raccolta con cassonetti stradali

1. Il gestore determina il tipo di contenitore stradale da impiegare, che può prevedere anche tipologie diverse nell'ambito dello stesso Comune.

2. Di norma i contenitori sono dei seguenti tipi:

a) bidoni carrellati aventi capacità volumetrica di (120/240/360) litri, che possono venire esposti e ritirati dall'utenza nei giorni prefissati di svuotamento oppure essere in permanenza esposti all'esterno;

b) cassonetti dotati di ruote e freno di stazionamento aventi capacità volumetrica di (1.000 - 1.700) litri, di norma esposti in permanenza all'esterno;

c) cassonetti inamovibili privi di ruote della capacità volumetrica di circa (1.700 - 3.800) litri, esposti in permanenza in posizione fissa atta allo svuotamento meccanizzato.

3. Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell'utenza, della rete viabile in relazione al tipo di contenitore adottato e delle particolarità proprie del contesto urbano.

4. Lo svuotamento viene effettuato con cadenza (settimanale) sulla base di un calendario operativo da comunicare preventivamente all'utenza; in caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all'interruzione.

5. Quando si impieghino bidoni carrellati alternativamente esposti e ritirati al coperto dall'utenza in base a giorni fissi di raccolta, vale, in caso di interruzione del servizio, quanto disposto per la raccolta con sacchi.

6. Il gestore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori.

7. E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

8. Chi getta i rifiuti in un cassonetto deve assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso e, qualora il cassonetto sia colmo, deve provvedere a gettare i rifiuti nel cassonetto più vicino

9. In assenza dell'attivazione del servizio pubblico che preveda la predisposizione del cassonetto raccoglitore della nettezza urbana, gli utenti singoli o associati potranno essere autorizzati a dotarsene per il conferimento alle seguenti condizioni:

- I cassonetti dovranno avere le caratteristiche previste al punto 2 precedente, dovranno essere predisposti per il caricamento automatico e conformi a quanto previsto nell'art. 68 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.;
- Dovrà essere preliminarmente prevista un'area all'interno della privata proprietà da destinarsi a deposito e luogo di riempimento dei suddetti contenitori;
- Le canne di caduta sono di regola vietate, ove già esistono possono essere mantenute alle condizioni di cui all'allegato n. 4;
- Qualora vengano adibiti locali chiusi a deposito dei contenitori, essi devono corrispondere a quanto in allegato n. 5;
- I cassonetti dovranno essere in numero e dimensioni adeguate per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsto, utilizzando litri 1,5/abitante/giorno come indice minimo;
- Dovranno essere garantite le condizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo.

ART. 15 - Raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni

1. Il Comune può istituire la raccolta dei rifiuti urbani mediante forme personalizzate, basate anche su contenitori di grandi dimensioni (da 6 a 30 mc) ubicati all'interno di aree private.

2. Le modalità esecutive del servizio vengono definite dal Comune caso per caso, in base al criterio della personalizzazione del servizio, e devono essere rese note all'utenza con mezzi adeguati.

ART. 16 - Deposito temporaneo

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. E' vietato conservare all'interno degli spazi chiusi di abitazione, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili per un termine superiore alle 24 ore.
3. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.
4. Quando non sia prevista la raccolta mediante contenitori da porre in spazi privati, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i sacchi delle immondizie. Tali depositi possono essere costituiti da locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori aventi le caratteristiche di cui all'allegato 5 e 6 (cfr. Regolamento di Igiene).
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rifiuti previste dal Titolo III del vigente regolamento di igiene.

ART. 17 - Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dal Comune, dovrà effettuare la pesatura netta dei rifiuti raccolti prima che gli automezzi lascino il territorio comunale per il conferimento agli impianti.
2. La pesatura avviene mediante apparecchiature di proprietà del Comune o convenzionate con esso; in assenza di queste il gestore può avvalersi delle apparecchiature di pesa individuate congiuntamente con il Comune.
3. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

ART. 18 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b) diserbamento delle aree pubbliche e comunque soggette ad uso pubblico dotate di pavimentazione permanente;
 - c) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - d) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
 - e) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
 - f) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo;
- a) strade e piazze classificate comunali;
 - b) strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - c) tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d) strade soggette ad uso pubblico purchè aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
 - e) aree comunali a verde;

ART. 19 - Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti sul territorio comunale, verrà accertata, raccogliendo anche eventuali elementi probatori, l'identità del responsabile abusivo e fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, il Sindaco disporrà con ordinanza obbligo perché il responsabile provveda alla rimozione e smaltimento di detti rifiuti; trascorso inutilmente il termine fissato per la esecuzione dell'intervento, il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo.

2. Allorché sussistano contingenti motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco dispone che le operazioni di smaltimento e di ripristino siano eseguite con urgenza dal pubblico servizio, con conseguente recupero delle spese sostenute.

ART. 20 - Modalità del servizio

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.2 del presente regolamento.

ART. 21 - Cestini getta carte e porta rifiuti

1. Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

2. Il gestore è tenuto allo svuotamento dei cestini almeno una volta alla settimana.

3. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART. 22 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto

proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.

2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

ART. 23 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

2. In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee che non comportano l'esercizio di attività commerciali o professionali il Comune con l'autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti disponendo l'installazione di un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati e non.

3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni è a cura del gestore.

4. In tutti i casi in cui sia prevista la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande i contenitori dei rifiuti costituiti da scarti alimentari devono essere chiusi e sistemati a distanza dai luoghi di consumazione.

ART. 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.

2. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.

ART. 25 - Carico e scarico di merci

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

ART. 26 - Spurgo dei pozzetti stradali

1. I pozzetti e le caditoie stradali vengono mantenute pulite e libere da rifiuti dal gestore del servizio.
2. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 27 - Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

ART. 28 - Animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, i quali non devono essere gettati nei cestini stradali.
2. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART. 29 Opere edili

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
2. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.

ART. 30 - Aree di sosta

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito e le aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.
3. L'asportazione dei rifiuti domestici indifferenziati viene effettuata a cura del gestore del servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune e comunque con cadenza almeno settimanale.
4. La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico compete al gestore del servizio; la pulizia delle aree private compete al proprietario o al conduttore.

ART. 31 - Altri servizi di pulizia

1. Compete al gestore del servizio di spazzamento e pulizia, sulla base di specifiche determinazioni del Comune, l'esecuzione dei seguenti interventi:
 - a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, portici, gallerie e monumenti pubblici;
 - b) pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese imputabili ai responsabili;
 - c) innaffiamento e lavaggio delle strade;
 - d) altri servizi individuati dal Comune.

Capitolo 2 -“ La raccolta differenziata”

ART. 32 - Oggetto del servizio

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti dal Comune, dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di raccolta differenziata è esercitato dal Comune, tramite il gestore, in regime di privativa in tutti i casi di raccolta di rifiuti urbani e per la raccolta dei rifiuti assimilati destinati a smaltimento.
3. Le norme che disciplinano la raccolta dei rifiuti contenute nel capitolo 1 e nel capitolo 5 del presente titolo si applicano anche alla raccolta differenziata se compatibili con i sistemi di organizzazione di tale servizio.

ART. 33- Norme di programmazione

1. Il Comune, con periodicità annuale ed avvalendosi della collaborazione del gestore, effettua una ricognizione dei servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti, determinando i valori circa la raccolta pro capite e per contenitore delle frazioni merceologiche.
2. Il Comune dispone l'istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, dando priorità alle frazioni per le quali sono in atto adeguati sistemi di recupero ed a quelle che attengono ai rifiuti a rischio.

ART. 34- Modalità di attuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con una o più fra le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alle piazzole per le raccolte differenziate;
 - c) raccolta a domicilio o porta a porta.

ART. 35- Tipologia dei contenitori

1. I contenitori installati nelle piazzole e nella piattaforma sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione oggetto di raccolta differenziata, con il corredo di una scritta esplicativa, oppure da adesivi riportanti la dicitura del tipo di rifiuto da inserire nel contenitore sul fondo del colore previsto per ciascuna frazione.

ART. 36 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a rischio

1. E' fatto divieto di conferire nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani i rifiuti a rischio così come indicati nell'allegato 1.
2. I rifiuti urbani a rischio, ivi compresi gli olii minerali o sintetici usati, devono essere conferiti alla piattaforma a cura dei cittadini, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le batterie degli autoveicoli presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
 - b) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
 - c) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della Azienda sanitaria.
3. Le pile ed i prodotti farmaceutici possono, in alternativa, essere conferiti direttamente, a cura del produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori opportunamente separati dai raccoglitori adibiti ai rifiuti ingombranti.
4. Per la raccolta dei rifiuti a rischio il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.
5. I rifiuti a rischio, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo, quali per esempio contenitori di prodotti infiammabili o tossici, tubi catodici e lampade, cartucce esauste di toner, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso la piattaforma per la raccolta differenziata negli appositi contenitori, dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
6. Il gestore, in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a rischio, dando priorità alla raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
7. L'accettazione di batterie d'auto, di prodotti e di relativi contenitori etichettati con T o F è condizionata dalla sottoscrizione da parte del cittadino di una dichiarazione attestante la provenienza del rifiuto da attività domestica.

ART. 37 - Trasporto e smaltimento rifiuti derivanti da attività di spurgo

1. L'esercizio delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento liquami esclusivamente di tipo cloacale provenienti da insediamenti civili, per quanto non normato dalla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione, e deve essere svolta secondo le indicazioni contenute nelle direttive regionali.

Tali attività sono sottoposte al controllo dei competenti servizi della ASL, per quanto attiene la conformità dei mezzi e dei serbatoi impiegati e per ogni altro aspetto relativo all'igiene ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, trasporto e smaltimento.
2. I reflui di risulta delle operazioni di spurgo di fosse biologiche o settiche, pozzi neri ad impianto di chiarificazione ed assicurazione e manufatti sanitari asserviti agli scarichi civili, nonché di rimozione dei liquami e dei fanghi dei condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per la rimozione dei fanghi, sono da considerare rifiuti speciali ai sensi delle normative vigenti.

Conseguentemente l'attività di asporto deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al trasferimento di tali rifiuti.

3. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati di ricevimento di tali rifiuti.

ART. 38 - Rifiuti ospedalieri

1. I rifiuti di medicazione e di ogni altro materiale che contenga e sia venuto a contatto con i liquidi organici del malato, provenienti da case di cura e di ricovero, da ambulatori medici e presidi sanitari, rientrano tra i rifiuti speciali e sono ai fini del solo trattamento mediante incenerimento, da considerare assimilabile ai rifiuti urbani.

Pertanto essi potranno essere trasportate al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari che possono consistere a seconda dei casi ed a giudizio dei responsabili sanitari della struttura, in trattamento e disinfezione e/o sterilizzazione.

2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, deve essere effettuato con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali.

ART. 39 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione

1. Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire alla piattaforma per la raccolta differenziata i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purchè tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

2. Quando gli stessi lavori siano eseguiti all'interno di aziende mediante impiego di manodopera dell'impresa titolare, i materiali possono essere conferiti alla piattaforma comunale nel rispetto del seguente limite quantitativo:

a) 200 Kg/giorno.

ART. 40 - Rifiuti contenenti amianto

1. Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianto, devono essere svolte in condizioni di adeguate protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e, più in generale per la popolazione esposta, devono quindi essere usate tutte le precauzioni atte ad evitare l'inquinamento ambientale dovuto alle dispersioni di fibre.

A tale proposito si adottano le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale, settore Sanità ed Igiene, inerenti le modalità operative da adottare negli interventi di demolizione sulle coperture edilizie esistenti, contenenti amianto.

2. La sostituzione di tali strutture viene ammessa previo parere dell'ASL territorialmente competente, cui dovrà seguire la presentazione presso gli Uffici Comunali della documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento.

ART. 41 - Rifiuti costituiti da veicoli costituiti a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

1. I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono obbligatoriamente conferiti dai privati o dal servizio pubblico ai centri di raccolta appositamente istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

Tali centri possono esseri gestiti dai comuni o da privati che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ART. 42 - Olii minerali esausti

1. Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti speciali tossici nocivi, valgono anche per la disciplina degli olii usati.

2. Si fa pertanto divieto ai consumatori di provvedere direttamente alla eliminazione degli olii minerali esausti, che devono essere raccolti presso la piattaforma o i rivenditori e le auto-officine, ai sensi del D.L. 97/92 e s.m.i..

ART. 43 - Raccolta dei beni durevoli

1. I beni durevoli di cui all'allegato 1 sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento alla piattaforma di raccolta differenziata quando non riconsegnati al rivenditore o avviati agli appositi centri di raccolta così come stabilito dall'art. 44 comma 2) del decreto 22.

2. Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

3. Il materiale deve essere demolito a cura dei cittadini in modo tale da occupare il minor volume.

ART. 44 - Raccolta porta a porta

1. Il Comune individua la tipologia di rifiuti da raccogliere in forma differenziata mediante servizio a domicilio.

2. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi, ove previsto, è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi per la raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico e trasparente; quelli per la frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta; i contenitori per altre tipologie (vetro e alluminio) devono essere in materiale plastico e idoneo a tale tipo di raccolta;
- b) i sacchi e i contenitori devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

- c) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale;
 - d) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o contenitori.
3. La frequenza di raccolta, la modalità e gli orari vengono definiti dal Comune del servizio in relazione alla tipologia del rifiuto.

ART. 45 - Raccolta della frazione umida

1. La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private viene raccolta con le seguenti modalità:
- a) conferimento diretto da parte del produttore alla piattaforma comunale;
2. I rifiuti di provenienza alimentare vengono raccolti a domicilio con le seguenti modalità:
- a) il sacco da impiegarsi per il conferimento nonché il tipo e le dimensioni dei contenitori rigidi per il conferimento devono essere idonei a tale tipo di raccolta;
 - b) il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta, informando l'utenza preventivamente in modo dettagliato;
 - c) la frequenza di raccolta è bisettimanale;
 - d) l'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, prima dell'inizio della raccolta (indicativamente entro le 6 del mattino) e, comunque, non prima delle ore 22 del giorno precedente la raccolta, i contenitori in dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
 - e) il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore;
 - f) qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto per esporli nuovamente al giorno seguente di raccolta.
3. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove l'utilizzo di compostiere da parte delle utenze civili. E' consentita l'utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

ART. 46 - Conferimento dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurre il più possibile il volume.
2. E' vietato l'impiego di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione.

ART. 47 - Raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell'ambito del normale servizio di raccolta differenziata.
2. I rifiuti da imballaggio devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti da materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei in conformità ai requisiti stabiliti dall'allegato F al decreto 22.
3. I rifiuti da imballaggio vengono raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le seguenti destinazioni:
 - a) riciclo di materiali, quali carta, cartone, plastica, metalli;
 - b) recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente tenore calorifico;
 - c) recupero mediante produzione di compost dei materiali biodegradabili.
4. Fino alla definizione delle modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero previste negli accordi di programma tra CONAI e ANCI, gli utenti conferiscono i medesimi rifiuti al servizio di raccolta differenziata con le modalità stabilite dal Comune nel rispetto del presente regolamento.

ART. 48 - La raccolta di rifiuti ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta presso l'abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio, prevista esclusivamente per anziani in difficoltà e disabili;
 - b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dalle norme di cui al successivo capitolo 3.
2. Il materiale deve essere demolito a cura dei cittadini in modo tale da occupare il minor volume.

ART. 49 - Informazioni

1. Il gestore del servizio di raccolta differenziata organizza, a proprie spese e in base alle indicazioni del Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette

all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Capitolo 3 - “ Gestione della piattaforma per la raccolta differenziata”

ART. 50 - Rifiuti ammessi

1. Possono essere conferiti alla piattaforma solo i seguenti rifiuti da parte dei soli cittadini residenti di Busto Garolfo, ove non altrimenti specificato (cfr. Allegato 1):
 - a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata (carta, metallo, olii vegetali, etc.);
 - b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde;
 - c) rifiuti ingombranti;
 - d) beni durevoli;
 - e) rifiuti da imballaggio;
 - f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione;
 - g) rifiuti a rischio;
 - h) rifiuti speciali, anche pericolosi, eventualmente raccolti o conferiti mediante servizi integrativi (Cfr. art. 58).

ART. 51 - Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani (cfr. Allegato 2), ai residui provenienti da centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L. R. 21/93 e s.m.i. o con consorzi volontari riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
2. E' ammesso il deposito nel centro dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata, in quantità tale da non recare impedimento al normale funzionamento della piattaforma. I rifiuti raccolti devono essere depositati negli appositi contenitori. La cernita ed il recupero di materiali provenienti dai rifiuti speciali assimilabili sono vietati.
3. L'impresa produttrice è tenuta a richiedere specifica autorizzazione (cfr. Allegato 3) e a certificare, mediante compilazione di un apposito modulo, la composizione, la quantità e la provenienza del rifiuto (nonché eventualmente ad esibire copia della convenzione stipulata con il Comune). L'autorizzazione predetta, a seguito di opportune verifiche e determinazioni sulla base dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti, è rilasciata annualmente dal Comune e deve essere consegnata al personale di controllo della piattaforma prima di dare avvio alle operazioni di scarico del materiale.
4. Non possono conferire i rifiuti speciali o assimilati le imprese che abbiano chiesto la riduzione della tassa sui rifiuti o la stessa detassazione.
5. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati

separatamente dagli altri rifiuti e vengono direttamente conferiti dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

6. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al precedente comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna devono avere dimensioni non inferiori a 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasporto.

ART. 52 - Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade possono essere conferiti alla piattaforma a cura del gestore.

2. L'accumulo del materiale deve avvenire in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

ART. 53 - Conferimento di altri rifiuti

I rifiuti raccolti da Associazioni di volontariato o altri Enti, in occasione di campagne finalizzate alla pulizia di boschi e delle aree di particolare rilevanza ambientale, possono essere depositati alla piattaforma per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di smaltimento.

Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire su apposita area impermeabilizzata e separata dai contenitori destinati all'ammasso di altri rifiuti.

Ove possibile sono ammesse operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche.

I rifiuti speciali o tossico-nocivi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico possono essere eccezionalmente depositati nella piattaforma, in luogo coperto e presidiato, accessibile al solo personale di controllo.

ART. 54 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.

2. E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, televisori e di altri rifiuti ingombranti.

3. Il gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perchè il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

ART. 55 - Orari di apertura

1. I giorni e l'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da ottimizzare l'affluenza e il servizio.
2. In circostanze determinate da particolari esigenze il Responsabile del servizio competente può autorizzare l'apertura del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.

ART. 56 - Obblighi dei cittadini

1. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
2. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente capitolo e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

ART. 57 - Oggetto del servizio

1. Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto del norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.
2. In particolare il personale di controllo è tenuto a:
 - a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati e verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che il rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - b) essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;
 - c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - d) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
 - e) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto;
 - f) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
 - g) curare la tenuta di un registro di impianto riportante:
 - 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - 2) il conferimento dei beni durevoli;
 - 3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione;

- h) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- i) controfirmare il formulario di identificazione del rifiuto nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

Capitolo 4 - “ I Servizi integrativi”

ART. 58 - Istituzione di servizi integrativi

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, in attuazione di quanto previsto dall'art.21 comma 5° del decreto 22, ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, può istituire con apposito provvedimento servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni.
2. Il Comune, contestualmente all'istituzione dei servizi di cui al comma precedente, può pertanto individuare una delle forme di gestione previste dalla legge 267/00.
3. Il produttore del rifiuto che intenda ricorrere ad un servizio integrativo stipula in triplice copia con l'appaltatore del servizio un'apposita convenzione prevista nei capitolati d'appalto, per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:
 - a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;
 - b) conferimento da parte del produttore presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.
4. Il gestore del servizio è tenuto a trasmettere al Comune una copia della convenzione sottoscritta nel termine di trenta giorni dalla stipula della medesima.
5. I servizi integrativi possono essere affidati al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. L'utente dei servizi integrativi è tenuto a corrispondere il costo dei servizi stessi, al netto del corrispettivo per il recupero, direttamente al gestore il quale riconosce al Comune la percentuale stabilita nel contratto d'appalto.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore è tenuto a compilare e trasmettere al Comune, in relazione ad ogni singolo utente, un'apposita dichiarazione redatta secondo il modello previsto nel capitolato d'appalto.
8. Possono accedere ai servizi integrativi istituiti dal Comune anche le imprese che non abbiano sede nel territorio comunale, ma che producono rifiuti speciali nell'ambito di attività condotte nello stesso Comune.
9. Il Comune verifica e adotta ogni provvedimento perchè il gestore del servizio assegni in via prioritaria la destinazione dei rifiuti raccolti verso impianti di recupero.

Capitolo 5 - “Altri obblighi del gestore e del produttore”

ART. 59 - Autorizzazioni

1. La gestione del servizio viene effettuata da enti, aziende e imprese iscritte nell'apposito Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti per le categorie di interesse specifico ed in possesso delle previste autorizzazioni.
2. Tutte le norme del presente Regolamento si intendono vincolanti per l'azienda concessionaria da servizio, i capitoli di appalto dello stesso dovranno essere adeguati alle norme contenutevi e alle successive modifiche entro i 180 gg. successivi alla loro approvazione.

ART. 60 - Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio di raccolta tiene conto di una serie di fattori, quali:
 - a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - b) le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) i sistemi di recupero e di smaltimento;
 - e) la struttura e la tipologia urbanistica del bacino di raccolta e gli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona;
 - f) l'interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
 - g) l'evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo in conseguenza del modificarsi dei costumi;
 - h) l'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce precipua competenza del gestore, la cui attività è disciplinata nel capitolato d'appalto.
3. Il gestore è tenuto a redigere una relazione periodica da inviare al Comune nella quale vengono comunicati i dati relativi alle raccolte in atto, le valutazioni circa l'idoneità dei contenitori installati e delle frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature impiegate, nonché gli interventi effettuati nel periodo considerato al fine di rimuovere eventuali disservizi segnalati dal Comune e dall'utenza.
4. La configurazione del servizio di raccolta prevede, nelle sue linee generali, la possibile coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta, in relazione alle caratteristiche della città.

ART. 61 - Ubicazione dei contenitori

1. La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori in genere è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

2. I cassonetti stradali destinati a raccogliere i rifiuti devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a metri 200 dalle utenze private servite, secondo il piano di posizionamento predisposto dal gestore e approvato dal competente ufficio comunale.

3. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a) con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- 1) entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- 2) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- 3) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

b) con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:

- 1) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- 2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- 3) ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.

c) con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- 1) distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
- 2) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

4. Il gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.

5. I contenitori per rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e di asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e del traffico, nonché all'armonico inserimento nel contesto urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

6. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti e specie nelle zone a maggior densità d'urbanizzazione e di traffico, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina indicante il divieto di sosta) come

prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

7. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti od i veicoli che si trovino in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata su richiesta del gestore.

8. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune motivate richieste di spostamento.

9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stationamento per i contenitori di rifiuti urbani, sulla base di "standards" predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

ART. 62 - Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

ART. 63 - Aree di trasbordo

1. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.

ART. 64 - Divieto di mescolanza dei rifiuti

1. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

ART. 65 - Modalità di conferimento

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassarli separatamente nel caso delle frazioni merceologiche soggette a raccolta differenziata.
2. E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
3. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento secondo le modalità predisposte dal gestore.
4. Il conferimento a cassonetti o mediante altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
 - a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
 - b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - 1) sostanze liquide;
 - 2) materiale acceso o non completamente spento;
 - 3) materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - 4) rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti;
 - 5) rifiuti pericolosi e a rischio;
 - 6) frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
 - c) se la raccolta avviene mediante cassonetti stradali i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente ridotti in volume; è vietato inserire nel cassonetto rifiuti sciolti, i quali invece devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o simili;
 - d) è vietato l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
 - e) è vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, muovere, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore con il consenso dell'Amministrazione Comunale.
5. Nei casi di raccolta differenziata a domicilio da parte di soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1 luglio 1993 n° 21 (organizzazioni riconosciute di volontariato e simili), la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo tale da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti ed inoltre:
 - a) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni inconveniente al transito veicolare e pedonale, nonchè ogni disturbo alla popolazione;
 - b) gli utenti devono obbligatoriamente proteggere oggetti taglienti o acuminati, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Capitolo 1 - Organizzazione degli interventi comunali

ART. 66 - Abbandono di rifiuti

1. Il Sindaco, al fine della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del decreto 22, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese del Comune.
3. Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombrò dei materiali.

ART. 67 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del decreto 22 e relativo decreto ministeriale 471/99.

TITOLO IV - “Norme sanzionatorie e finali”

Capitolo 1 - Le sanzioni

ART. 68 - Sanzioni e relativo procedimento

1. In tutte le ipotesi di violazione del presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezione I° e II° della legge 24.11.1981 n°689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis comma 1, del T.U. 18.08.2000 n° 267, come modificato dalla Legge n. 3/2003, fissante nel minimo di Euro 25,00 e nel massimo di Euro 500,00, i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Richiamato quanto sopra, ed in base all'art. 7 bis del T.U. n 267/2000, come modificato dalla d. lgs. n. 50/2003, nel caso di violazione conseguente a mancato rispetto di provvedimento ordinatorio, emanato ai sensi dell'art. 50 T.U. 267/2000, si applica sanzione pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 480,00.
3. Richiamata la circolare del Ministro dell'interno n. F.L. 19/2003, redatta in base all'indirizzo della Corte costituzionale n. 93/63, nel presente Regolamento vengono graduate le sanzioni, comprese entro i suddetti limiti, per specifiche violazioni di norme, in base al diverso valore degli interessi pubblici lesi.

VIOLAZIONI	SANZIONI
Gestione centro di raccolta e rottamazione senza licenza Comunale e senza osservare le prescrizioni di legge	euro 80-480
Conferimento rifiuti tossici e nocivi al servizio raccolta rifiuti urbani	euro 80-480
Conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta Rifiuti urbani	euro 50-500
Cernita dei rifiuti	euro 25-250
Intralcio al servizio	euro 25-250
Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli dei cassonetti	euro 25-250
Conferimento nei cassonetti contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	euro 50-500
Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	euro 50-500
Conferimento in modo improprio dei materiali di cui è fatta obbligo la raccolta differenziata	euro 25-250
Mancata osservanza delle prescrizioni sull'ubicazione delle sedi e sugli orari di conferimento dei rifiuti urbani	euro 50-500
Deposito rifiuti al di fuori dei relativi contenitori	euro 25-250
Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici	euro 50-500
Mancata pulizia di terreni e aree private sedi di accumulo di	euro 80-480

VIOLAZIONI	SANZIONI
rifiuti	
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	euro 50-500
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	euro 50-500
Mancato riordino e pulizia delle aree di mercato	euro 50-500
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico di merci	euro 50-500
Introduzioni rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie di raccolta di acque meteoriche	euro 80-480
Mancata pulizia sporcizia prodotta da cani o da altri animali	euro 25-250
Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti da operazioni relative a costruzioni, e rifacimento fabbricati	euro 50-500
Mancato uso di accorgimenti atti ad evitare il sollevamento di polvere e molestia ai vicini	euro 50-500
Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve	euro 50-500
Abbandono di rifiuti suscettibili di causare danno o grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	euro 80-480
Inosservanza di specifiche Ordinanze Sindacali imponenti smaltimento di rifiuti	euro 80-480
Inosservanza alle norme relative alla conservazione dei rifiuti putrescibili	euro 25-250
Conferimento rifiuti in contenitori inadeguati	euro 25-250
Utilizzo cassonetti difformi da quelli previsti	euro 25-250
Spargimenti liquami entro perimetri abitati e a distanza inferiore a mt. 100 dall'abitazione	euro 100
Mancanza di richiesto parere ASL in merito alle modalità di smaltimento rifiuti e coperture di amianto e mancata trasmissione agli uffici competenti della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento	euro 80-480
Collocazione non autorizzata su suolo pubblico di cassonetto raccogliitore rifiuti	euro 50-500

ART. 69 - Vigilanza

1. A far tempo dell'istituzione del servizio di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.
2. Alla provincia territoriale competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2 della l.r. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione qualitativa da parte della provincia territorialmente competente.

ART. 70 - Applicabilità

Le norme del presente regolamento non si applicano e devono intendersi tacitamente abrogate dalle disposizioni in materia dettate dalla legislazione regionale e nazionale, nonché del Regolamento Comunale di igiene qualora risultino con questi contrastanti o incompatibili.

ART. 71 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione, il Ministro della Sanità ed il Ministro dell'Ambiente.

Restano salvi i poteri degli Organi dello stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Capitolo 2 - Norme transitorie e finali

ART. 72 - Norme transitorie

1. Adeguamenti dei capitolati al regolamento alla scadenza dei contratti in corso.
2. Continuano ad applicarsi i sistemi attuali di raccolta fino alla data suddetta.

ART. 73 - Danno ambientale

1. Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART. 74 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato ai sensi dell'art.8 del DPR n.915/82.

ART. 75 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso

ALLEGATO 1 – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RIFIUTI

IL PRESENTE ALLEGATO È UN ELENCO A TITOLO ESPLICATIVO E RIFERIMENTO GENERICO, NON ESAUSTIVO DI RIFIUTI. È PERTANTO SOTTOPOSTO A PERIODICA REVISIONE.

RIFIUTI URBANI

	Porta a porta			Piatt. Comunale
	Indif.	R.D.		
		Secco	Umido	
RIFIUTI SOLIDI SECCHI				
<i>Carta e cartone</i>				
giornali		X		x
riviste		X		x
quaderni		X		x
fogli		X		x
biglietti		X		x
cartellette		X		x
scatole		X		x
scatoloni		X		x
cartone ondulato		X		x
fustellati di cartone		X		x
libri		x		x
fumetti		x		x
tovaglioli		x		
carta casa		x		
fazzoletti di carta			X	
<i>Vetro</i>				
bottiglie				X
bicchieri				X
vasetti/vasi				X
lastre di vetro				x
oggettistica per la casa				x
<i>Plastiche</i>				
bottiglie		X		x
flaconi		X		x
film	x			x
vasetti di yogurt	x			x
giocattoli	x			x
bottoni	x			x
sottovasi	x			x
vasi	x			x

	Porta a porta			Piatt. Comunale
	Indif.	R.D.		
		Secco	Umido	
borse	x			x
barattoli		x		x
teli	x			x
contenitori non per liquidi	x			x
cassette frutta				x
cellophane	x			x
oggettistica per la casa	x			x
audio e video cassette	x			x
Legno				
tappi in sughero			X	x
cornici				x
cassette frutta e verdura				x
casce				x
mobili, sedie				x
ramaglie				x
manufatti in vimini				x
pallet				x
paglia				x
prodotti in paglia				x
trucioli				x
segatura				x
fibre di legno				x
pasta di legno				x
pannelli				x
Poliaccoppiati				
contenitore latte	x			
contenitore succhi di frutta	x			
contenitore liquidi	x			
tubetti dentifricio	x			
tubetti salsa	x			
carta plastificata	x			
carta adesiva	x			
carta catramata	x			
fogli di plastica metallizzati	x			
carta metallizzata	x			
assorbenti e pannolini	x			
Metalli				
lattine per bibite				x
latta per alimenti	x			x
posate				x
pentole				x
chiodi, viti				x
fili elettrici				x
reti dei letti				x

	Porta a porta				Piatt. Comunale
	Indif.	R.D.			
		Secco	Umido	Altro	
scaffalature					X
sedie con struttura metallica					X
paglietta metallica	X				X
filo di ferro					X
spugna di ferro					X
spazzola di ferro					X
Polistirolo					
vaschette per alimenti	X				
contenitori per gelato	X				X
materiale di protezione (imballi)					X
isolanti termici					X
isolanti acustici					X
Pelli					
borse		X			
scarpe		X			
portafogli	X				
valigie					X
rivestimenti di sedie, divani etc.	X				X
similpelle	X				
Tessuti					
abiti		X			X
scampoli	X				X
stracci	X				X
tessuti	X				X
iuta	X				X
sacchi	X				X
cotone idrofilo	X				X
frammenti e manufatti in stucco					X
piastrelle					X
calcinacci					X
sanitari domestici					X
cenere					X
parti di impianti tecnologici					X
RIFIUTI SOLIDI UMIDI					
Rifiuti di cucina					
cibi cotti e crudi			X		
ossa, lische			X		
scarti di frutta e verdura			X		
gusci d'uovo			X		
fondi di caffè			X		
bustine di tè			X		

	Porta a porta			Piatt. Comunale
	Indif.	R.D.		
		Secco	Umido	
interiora di piccoli animali			X	
croste di formaggio			X	
pane			X	
gusci di crostacei			X	
bucce			X	
bacelli			X	
ortaggi			X	
noccioli			X	
gusci di frutta secca			X	
prodotti avariati			X	
caramelle			X	
Rifiuti di giardino				
erba				x
fiori			X	x
scarti dell'orto			X	
foglie				x
taglio siepi				x
ramaglie				x
lettiera per animali	x			
Oli vegetali				
condimenti per insalate				x
olio fritto				x
margarina fritta				x
Oli minerali				
olio motore				x
olio lubrificante				x
INGOMBRANTI				
oltre a quelli già citati nei rifiuti solidi secchi				x
pneumatici				x
moquette				x
tappezzerie				x
imbottiture				x
RIFIUTI A RISCHIO				
oli minerali				x
batterie				x
pile				x
farmaci				x
lampade a scarica				x
siringhe	x			
tubi catodici				x
cartucce esauste di toner per				x

	Porta a porta			Piatt. Comunale
	Indif.	R.D.		
		Secco	Umido	
fotocopiatrici e stampanti				
vernici e loro contenitori				X
inchiostri e loro contenitori				X
adesivi e loro contenitori				X
solventi e loro contenitori				X
detersivi				X
pesticidi e loro contenitori				X
tubi fluorescenti				X
prodotti fitochimici (diserbanti, concimi per piante e fiori etc.) e loro contenitori				X
bombolette spray				X
accendini				X
BENI DUREVOLI				
oltre a quelli già citati nei rifiuti solidi secchi				
frigoriferi				X
televisori				X
computer				X
hi-fi				X
stampanti				X
condizionatori				X
lavastoviglie				X
lavatrici				X
elettrodomestici				X
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO				
tutte le tipologie di contenitori di merci già presenti nelle definizioni precedenti nelle sottocategorie:				
carta e cartone				X
plastica				X
vetro				X
legno				X
poliaccoppiati				X

**ALLEGATO 2 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI
DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI
SERVIZIO**

Con riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.5.98, “sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati di seguito e che non superino altresì il limite quantitativo di 10 Kg/anno/mq, ovvero 1 Kg/giorno/persona, considerando tutte le persone che a qualsiasi titolo operano alle dipendenze del soggetto titolare dell'attività nel cui ambito i rifiuti si producono o con esso collaborano”:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latta, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di gesso e stucco essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della

plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ALLEGATO 3 – MODELLO DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRESSO LE PIAZZOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione al conferimento presso la piazzola della raccolta differenziata.

Premesso che la Ditta
con sede legale inviatel.....,
fax..... possiede un insediamento produttivo, artigianale, industriale,
 commerciale, Ente Pubblico , e svolge attività di nel Comune di
..... in via.....

IL SOTTOSCRITTO

.....nato a ilresidente a in
via codice fiscale o partita I.V.A.

DICHARA

- di aver ottenuto il nulla osta per l'inizio attività (ove necessario); in data.....;
- di essere in regola con il pagamento della tassa Rifiuti, utenza n°
- di aver dichiarato per il pagamento della tassa Rifiuti una superficie produttiva di ovvero n°
..... dipendenti;
-

DICHARA ALTRESI'

di scaricare presso le piazzole della raccolta differenziata dei rifiuti i seguenti materiali e nelle quantità massime annuali di complessivi Kg :

TIPOLOGIA RIFIUTO	PROVENIENZA (es. laboratorio, deposito, uffici)
RIFIUTI INGOMBRANTI	
MATERIALI IN VETRO	
MATERIALI IN METALLO	
MATERIALI INERTI	
RIFIUTI VEGETALI	
CARTA E CARTONE	
MATERIALI IN LEGNO	

La ditta dovrà conferire il rifiuto in forma differenziata, cioè accuratamente separato, in caso contrario il rifiuto potrà essere respinto dagli operatori del centro di raccolta.

La ditta potrà conferire le singole tipologie di rifiuto soltanto n° 4 volte al mese **esclusivamente il mercoledì mattina** e non più del quantitativo complessivo rilasciato.

firma e timbro della ditta

SERVIZIO ECOLOGIA - SETTORE TECNICO
AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
PRESSO LE PIAZZOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Autorizzazione n° _____ del _____ prot n° _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta di autorizzazione del _____ presentata dalla ditta _____ che svolge attività di _____ volta ad ottenere autorizzazione al conferimento di rifiuti assimilabili urbani provenienti dal proprio insediamento di Busto Garolfo di via _____ e/o per nome e per conto dei propri clienti di Busto Garolfo;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 14.1.1998 in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; Visto il D.Lgs. 22/97 e s.m.i., nonché il Regolamento Comunale per lo smaltimento dei R.S.U.;

AUTORIZZA

la suddetta ditta a scaricare presso gli ecocentri le seguenti tipologia di rifiuti assimilabili agli urbani nelle **quantità massime complessive annuali di Kg** _____.

TIPOLOGIA RIFIUTO	PROVENIENZA (es. laboratorio, deposito, uffici)
RIFIUTI INGOMBRANTI	
MATERIALI IN VETRO	
MATERIALI IN METALLO	
MATERIALI INERTI	
RIFIUTI VEGETALI	
CARTA E CARTONE	
MATERIALI IN LEGNO	

I materiali non compresi nella presente autorizzazione non potranno essere conferiti presso i centri di raccolta differenziata del Comune di Busto Garolfo.

La ditta dovrà conferire il rifiuto in forma differenziata, cioè accuratamente separato, in caso contrario il rifiuto potrà essere respinto dagli operatori del centro di raccolta.

L'autorizzazione ha validità un anno dalla data del rilascio (data di protocollo).

La ditta potrà conferire le singole tipologie di rifiuto soltanto n° 4 volte al mese esclusivamente il mercoledì mattina e non più del quantitativo complessivo rilasciato.

Il custode dell'ecocentro, a cui si invia la presente in copia, è tenuto a registrare i rifiuti scaricati sull'apposita tabella a tergo riportata.

Il Resp. Servizio Ecologia

Il Resp. Area Tecnica

ALLEGATO 4 - CARATTERISTICHE DELLE CANNE DI CADUTA

Le canne di caduta sono vietate.

Possono essere ammesse solo se esistenti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti;
- b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1000 mq. di superficie;
- d) avere andamento interamente verticale salvo le necessarie deviazioni per altezze maggiori di m. 10 e superficie interna a continua resa tale a mezzo di giunti che garantisca la continuità delle prestazioni volute dalla canna, liscia, resistente agli urti, lavabile ed ispezionabile ogni 1,50 - 2,20 metri attraverso bocchette di ispezione a tenuta, di dimensione minima cm. 20x20;
- e) avere sezione minima interna di m. 0,35x0,35 con spigoli tali da conservare la propria forma nel tempo; se in muratura intonacata gli spigoli devono avere un raggio minimo di cm.5;
- f) avere una sola bocchetta per piano di misura non inferiore a cm. 20x20, tale da impedire la dispersione a doppio battente con apertura contrapposta;
- g) avere pendenza di raccordo tra le pareti di installazione della bocchetta e la canna di caduta non inferiore al 10%;
- h) essere munite di dispositivi di esalazione sfocianti oltre il tetto e di idonei dispositivi e attrezzature per il lavaggio;
- i) avere l'apertura delle bocchette di immissione ai singoli piani, non ubicata all'interno delle abitazioni o sulle scale ma all'esterno su ballatoi, terrazzi, balconi;
- j) a cura della proprietario utente; essere documentate le modalità di condizioni e manutenzione.

Il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio n. 1 della ASL si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

ALLEGATO 5 - CARATTERISTICHE DL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali dispositivi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m.2, ed una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10 ed essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) deve poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee opere di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.);
- 8) in detti depositi è fatto divieto il deposito dei rifiuti urbani pericolosi (batterie, ecc.).

ALLEGATO 6 - CARATTERISTICHE DEI CASSONI RACCOGLITORI

I cassoni raccoglitori, laddove eventualmente previsti, devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfestazioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita da lancia per il lavaggio e distanti il massimo possibile dai locali abitati;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti;
- essere predisposti per il caricamento automatico, se mobili dotati di idonei impianto frenante manovrabile dai soli addetti;
- muniti di segnalazione catarinfrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

ALLEGATO 7 - TIPOLOGIA E LOCAZIONE VIARIA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Rifiuto	Dislocazione contenitori	Tipo	Capienza	Colore
Rifiuti ingombranti	Ecocentro	Cassone	15 mc	Rosso
Verde	Ecocentro	Cassone	15 mc	Rosso
Vetro	Ecocentro	Cassone	7 mc	Rosso
Carta	Ecocentro	Cassone	15 mc	Rosso
Inerti	Ecocentro	Cassone	7 mc	Rosso
Metallo	Ecocentro	Cassone	15 mc	Rosso
Pile	Diffusa sul territorio	Cilindro	0,5 mc	Rosso
Farmaci	Presso farmacie/asl	Cilindro	0,5 mc	Rosso con croce bianca
Olii	Ecocentro	Cilindro	1.000 l	-----
Batterie auto	Ecocentro	Cassone	7 mc	-----

**ALLEGATO 8 - NUMERO E LOCAZIONE VIARIA DEI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

VIE	PILE	FARMACI
Ecocentro	1	1
Frazione Olcella	1	-
L.go Volontari Sanguè	-	1 farm.
Via Manzoni	1	-
Via Correggio	1	-
Corso Milano	1	-
Via Cadorna	1	-
P.zza Concordia	1	1 farm.
Via XXIV maggio	-	1 asl
P.zza Cavour	1	-

SOMMARIO

TITOLO I - “ PRINCIPALI E COMPETENZE “	2
<i>Capitolo 1 - “ Disposizioni generali “</i>	2
ART. 1 - Campo di applicazione	2
ART. 2 - Finalità e obiettivi	2
ART. 3 - Competenze del Comune	2
ART. 4 - Classificazione dei rifiuti urbani	3
ART. 5 - Definizioni	4
ART. 6 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	6
ART. 7 - Tariffa	6
TITOLO II - “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA”	8
<i>Capitolo 1 - “ La raccolta dei rifiuti indifferenziati ”</i>	8
ART. 8 - Oggetto del servizio	8
ART. 9 - Principi generali	8
ART. 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti	8
ART. 11 - Ambito di svolgimento del servizio	9
ART. 12 - Raccolta e conferimento	9
ART. 13 - Raccolta con sacchi	9
ART. 14 - Raccolta con cassonetti stradali	10
ART. 15 - Raccolta mediante contenitori non stradali di grandi dimensioni	11
ART. 16 - Deposito temporaneo	12
ART. 17 - Pesatura dei rifiuti	12
ART. 18 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio	12
ART. 19 - Asporto degli scarichi abusivi	13
ART. 20 - Modalità del servizio	13
ART. 21 - Cestini getta carte e porta rifiuti	13
ART. 22 - Pulizia dei mercati	13
ART. 23 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili	14
ART. 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte	14
ART. 25 - Carico e scarico di merci	14
ART. 26 - Spurgo dei pozzetti stradali	15
ART. 27 - Volantinaggio	15
ART. 28 - Animali domestici	15
ART. 29 Opere edili	15
ART. 30 - Aree di sosta	15
ART. 31 - Altri servizi di pulizia	16
<i>Capitolo 2 - “ La raccolta differenziata ”</i>	17
ART. 32 - Oggetto del servizio	17
ART. 33- Norme di programmazione	17
ART. 34- Modalità di attuazione del servizio	17
ART. 35- Tipologia dei contenitori	17
ART. 36 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a rischio	18
ART. 37 - Trasporto e smaltimento rifiuti derivanti da attività di spurgo	18
ART. 38 - Rifiuti ospedalieri	19
ART. 39 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione	19
ART. 40 - Rifiuti contenenti amianto	19
ART. 41 - Rifiuti costituiti da veicoli costituiti a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti	19
ART. 42 - Olii minerali esausti	20
ART. 43 - Raccolta dei beni durevoli	20
ART. 44 - Raccolta porta a porta	20
ART. 45 - Raccolta della frazione umida	21
ART. 46 - Conferimento dei rifiuti vegetali	22
ART. 47 - Raccolta dei rifiuti da imballaggio	22
ART. 48 - La raccolta di rifiuti ingombranti	22
ART. 49 - Informazioni	22
<i>Capitolo 3 - “ Gestione della piattaforma per la raccolta differenziata ”</i>	24
ART. 50 - Rifiuti ammessi	24
ART. 51 - Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani	24
ART. 52 - Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade	25
ART. 53 - Conferimento di altri rifiuti	25
ART. 54 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti	25

ART. 55 - Orari di apertura-----	26
ART. 56 - Obblighi dei cittadini-----	26
ART. 57 - Oggetto del servizio-----	26
<i>Capitolo 4 - “ I Servizi integrativi ”-----</i>	<i>28</i>
ART. 58 - Istituzione di servizi integrativi-----	28
<i>Capitolo 5 - “Altri obblighi del gestore e del produttore”-----</i>	<i>29</i>
ART. 59 - Autorizzazioni-----	29
ART. 60 - Organizzazione del servizio-----	29
ART. 61 - Ubicazione dei contenitori-----	30
ART. 62 - Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature-----	31
ART. 63 - Aree di trasbordo-----	31
ART. 64 - Divieto di mescolanza dei rifiuti-----	31
ART. 65 - Modalità di conferimento-----	32
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI-----	33
<i>Capitolo 1 - Organizzazione degli interventi comunali-----</i>	<i>33</i>
ART. 66 - Abbandono di rifiuti-----	33
ART. 67 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati-----	33
TITOLO IV - “NORME SANZIONATORIE E FINALI”-----	34
<i>Capitolo 1 - Le sanzioni-----</i>	<i>34</i>
ART. 68 - Sanzioni e relativo procedimento-----	34
ART. 69 - Vigilanza-----	35
ART. 70 - Applicabilità-----	36
ART. 71 - Ordinanze contigibili ed urgenti-----	36
<i>Capitolo 2 - Norme transitorie e finali-----</i>	<i>37</i>
ART. 72 - Norme transitorie-----	37
ART. 73 - Danno ambientale-----	37
ART. 74 - Abrogazione di norme-----	37
ART. 75 - Entrata in vigore-----	37
ALLEGATO 1 – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RIFIUTI-----	38
ALLEGATO 2 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO-----	43
ALLEGATO 3 – MODELLO DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRESSO LE PIAZZOLE DELLARACCOLTA DIFFERENZIATA-----	45
ALLEGATO 4 - CARATTERISTICHE DELLE CANNE DI CADUTA-----	47
ALLEGATO 5 - CARATTERISTICHE DL LOCALE IMMONDEZZAIO-----	48
ALLEGATO 6 - CARATTERISTICHE DEI CASSONI RACCOGLITORI-----	49
ALLEGATO 7 - TIPOLOGIA E LOCAZIONE VIARIA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA-----	50
ALLEGATO 8 - NUMERO E LOCAZIONE VIARIA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA-----	51
SOMMARIO-----	52